



PROCEDIMENTO
PENALE

N° 500/17

Pag. 5465

REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

segnalazioni di vigilanza - di tipo strutturale, oltre ad un richiamo alle difficoltà legate a valutare, nell'immediatezza, più compiutamente lo stato di solvibilità di CIS, tenuto conto anche dell'esistenza dell'esercizio dell'Asset Quality Review (AQR). I profili erano tali da impattare sulla situazione patrimoniale, in particolare in considerazione del credito di imposta derivante dall'acquisizione delle attività e passività (sia in riferimento all'importo contabilizzato nel bilancio di Banca CIS che nel valore dell'originario "sbilancio" già riconosciuto dall'Ufficio Tributario). Tenuto conto dell'urgenza della richiesta di finanziamento in parola, appare che le strutture preposte non abbiano avuto a disposizione le condizioni necessarie ad approfondire l'operatività, esprimendo dubbi sulla possibilità di concedere il finanziamento alla luce delle criticità evidenziate: va detto peraltro che i rilievi di SOVIG facevano cenno al previsto perfezionamento dell'operazione di acquisto di Banca CIS da parte di terzi, operazione della quale del resto a partire dall'estate del 2017 l'opinione pubblica è stata destinataria di annunci e pubbliche rappresentazioni, descrivendo naturalmente tale prospettiva come significativamente impattante sull'assetto patrimoniale dell'Istituto (stanti gli interventi di consolidamento previsti dagli accordi assunti). Ebbene, per le ragioni che di seguito saranno evidenziate, le circostanze inerenti la valutazione ed il recepimento della predetta richiesta comprovano un perdurante disequilibrio nell'esercizio delle funzioni di vigilanza che, a vantaggio dell'istituto Banca CIS, trova nei membri del Coordinamento sotto la direzione di Roberto MORETTI compiacenti esecutori.

2) La concessione (viziata) dei richiesti supporti finanziari il 22 febbraio 2018 (delibera di esprimere parere favorevole alla concessione a Banca CIS della linea di credito mediante operazioni di PCT per un importo pari a 14 mln di euro..)

Le citate note di SOVIG, nella versione trasmessa al recapito della Direzione del COOVIG alla data della seduta del CONDIR in cui è stata portata la proposta di erogazione del finanziamento in parola, denotavano dunque cautele rispetto alla



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

solvibilità dell'Istituto beneficiario e parere negativo rispetto alla richiesta di modifiche per il regolamento del Fondo le cui quote erano state ipotizzate come garanzia collaterale del finanziamento in parola. In considerazione dei rilievi sopra riassunti, peraltro, SOVIG, ipotizzava espressamente possibili scenari atti a garantire più adeguatamente l'operazione: in primo luogo, a fronte di un'idonea perizia tecnica redatta da un esperto indipendente nominato dalla BCSM, il riconoscimento di ipoteca su immobili nella disponibilità di Banca CIS, con l'effetto tuttavia di un allungamento dei tempi tecnici di autorizzazione della pratica; in secondo luogo, richiesta allo Stato di garantire mediante fidejussione il rimborso dei finanziamenti, in applicazione della disciplina di cui all'art. 33, comma primo, lettera d), dello Statuto, a fronte di esigenze di temporanea immissione di liquidità ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge 93/2017 del 7 agosto 2017 a favore degli Istituti eventualmente impossibilitati a fornire adeguate garanzie. La relazione predisposta raccoglieva dunque un quadro di anomalie a carico dell'Istituto richiedente, tra le quali in maniera determinante avrebbe potuto incidere la percezione della natura strutturale e non temporanea dell'esigenza di liquidità, perchè in tal caso tale da pregiudicare la richiesta di garanzie allo Stato ai sensi dell'art 4 comma 1 Decreto Legge 93/2017 del 7 agosto 2017. Vi era tuttavia la consapevolezza che un eventuale diniego all'istanza di finanziamento avanzata dalla banca per tensioni di liquidità avrebbe ovviamente di per sé potuto pregiudicarne la stabilità, con possibile necessità di adozione di provvedimenti conseguenti: il riferimento è, appare, all'adozione di provvedimenti ex art. 44 Legge 17 novembre 2005 n.165, a fronte di obblighi imposti al soggetto finanziario al fine di prevenire eventuali usi impropri dei finanziamenti ricevuti da BCSM, come clausole e limitazioni nell'impiego dei finanziamenti ovvero oneri di rendicontazione periodica di dettaglio.

Di fatto, Banca Centrale - più propriamente dirigenti e funzionari di seguito meglio indicati - hanno però dato corso alle pratiche per l'erogazione del finanziamento, senza dar seguito ai rilievi contenuti nelle note di competenza di SOVIG, con particolare



PROCEDIMENTO
PENALE

N. 500/17

Pag. 5467

REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

riferimento alle note (destinata alla sottoscrizione di GRANATA) che per il Servizio Marco Giulianelli inoltra alla Direzione del COOVIG.

La scansione cronologica dei fatti evidenzia tuttavia nella dinamica anomalie tali da assumere, anche, rilevanza penale.

Si è accennato al fatto che con nota del 21 febbraio 2018 – cioè qualche giorno dopo la richiesta di Banca CIS datata 16 febbraio - Scudo SG formula istanza per la modifica del Regolamento di Gestione del fondo Odisseo: ragionevole ritenere che detta richiesta si trasmessa in risposta all'esigenza percepita di rendere le quote in oggetto idoneo collaterale all'operazione di finanziamento auspicata. Dall'esame della delibera del CdA di SG, tenutosi nella medesima data, emerge che le modifiche si sarebbero rese necessarie *"al fine di adeguare il regolamento di gestione del fondo con linee di investimento alternativo chiuso riservato "Odisseo" alle norme introdotte con art. 5 del Decreto-Legge agosto 2017 n. 93 (...) nonché rendere le quote trasferibili"*, così mettendo il partecipante unico (Banca CIS) in condizione di impegnare in garanzia le quote del fondo in parola a fronte del finanziamento richiesto. E' appena il caso di sottolineare che la percepita necessità di modifiche di tal genere comprova, a posteriori, l'irregolarità del riconoscimento delle medesime quote del fondo quale sottostante a garanzia delle operazione di pronti contro termine richieste e concesse nel giugno e luglio del 2017, all'epoca della direzione Savorelli, ed in prossimità della operazione di compravendita sui titoli "Demeter".

E' comunque a fronte della comunicazione della deliberazione di Scudo SG del 21 febbraio, sulla scorta della richiesta di Banca CIS, che in data 22 febbraio 2018 il Coordinamento della Vigilanza si riunisce – presenti MORETTI, MAZZEO e GRANATA – "valutato l'appunto istruttorio di SOVIG del 21/02/2018", valutati i dubbi, considerate le finalità, tenuto conto della offerta di garanzie, ed **esprime parere favorevole alla concessione del finanziamento a Banca CIS determinando di sottoporre al Consiglio Direttivo la richiesta al fine dell'approvazione**. La seduta ha luogo tra le 11.20 e le 11.35. In contemporanea, ovvero secondo quanto risulta dal verbale in data 22 febbraio 2018 dalle ore 10 e sino alle ore 13 (dal verbale risulta che



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

il Direttore MORETTI si allontani alle ore 12 per motivi personali), ha luogo la seduta del Consiglio Direttivo di Banca Centrale – presenti Cecchetti, Cavalli, Mancini, Mazza, unitamente ai sindaci Rossi e Marcucci – nel corso della quale è portata all'attenzione dei consiglieri la richiesta di supporto finanziario a favore di Banca CIS come unico punto all'ordine del giorno. A prescindere dalle apparenti incongruenze che emergono dai verbali in relazione alla durata delle sedute ed alle presenze effettive in CONDIR e COOVIG, emerge dal verbale di CONDIR che il Direttore aggiunge “che in data odierna il Coordinamento della vigilanza ha valutato positivamente la concessione a Banca CIS della linea di credito richiesta”, ed anzi, tenuto conto del ricorso ad una operazione di PCT con sottostante il fondo Odisseo, dichiara, come risulta dal verbale, in ordine alle garanzie offerte dalla Banca CIS, che *“il Consiglio di Amministrazione della Scudo in data 21 febbraio 2018 ha provveduto alla modifica del Regolamento al fine di renderlo trasferibile nei confronti dei “clienti professionali”.*

Al momento della dichiarazione, l'affermazione non corrisponde tuttavia al vero, oltre ad essere ingannevole. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento del fondo Odisseo, dedicato a “modifiche del regolamento”, si legge che “tutte le modifiche al presente Regolamento sono sottoposte all'approvazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e divengono efficaci solo dopo tale approvazione”. La comunicazione di SCUDO che il Direttore MORETTI richiamava riporta infatti testualmente non che il Consiglio abbia provveduto alla modifica, non essendo nelle condizioni di condizionare in alcun modo l'efficacia delle modifiche approvate, non a caso accompagnate, nella trasmissione a Banca Centrale, alla formulazione del testo vigente: si tratta invece di modifiche che hanno valore di proposta sino al momento in cui l'approvazione di Banca Centrale interviene, determinandone, eventualmente, l'efficacia. In difetto rispetto allo stesso Regolamento del fondo non risultava, peraltro, comunicato da SCUDO che Banca CIS – quale partecipante unico – avesse approvato le modifiche apportate.

REPUBBLICA DI SAN MARINO
TRIBUNALE

Ma vi è di più. La nota SOVIG relativa alle modifiche del regolamento, che risulta in atti inviata da Marco Giulianelli, secondo le tempistiche risultanti dalla documentazione in atti, perviene nella disponibilità del CONDIR in realtà solo nel pomeriggio del 22 febbraio. La nota tecnica - nella forma acquisita - non è sottoscritta, ma è predisposta per la firma di Ugo GRANATA: come detto, Marco Giulianelli precisa tuttavia di procedere all'invio su indicazione di Granata. Improbabile ritenere che in tale fase non sussista una piena sinergia tra l'indirizzo preteso da MORETTI ed il supporto indispensabile di GRANATA, il quale, come si vedrà, avrà modo di ammorbidire l'impatto dei rilievi trasmessi, per il Servizio, da parte di Marco Giulianelli.

Qualora la nota originale fosse stata trasmessa in tempo utile, e messa agli atti, sarebbe indubbiamente risultata ostativa alla determinazione di MORETTI ed all'effetto di influenzare la decisione del CONDIR assunta nella mattinata del 22 febbraio. Ciò è particolarmente vero in considerazione di quell'esito istruttorio che riporta *“lo scrivente servizio ritiene in questa fase di non poter accogliere le modifiche al regolamento di gestione del fondo Odisseo”*, ponendo prescrizioni nel caso il COOVIG intendesse approvare il regolamento quantomeno in funzione del divieto di cessione delle quote a soggetti terzi rispetto a Banca Centrale (ancorchè “professionali”).

Il regolamento ostativo all'utilizzo di “Odisseo” quale strumento di garanzia, evidentemente, il giorno 22 febbraio 2017 non era ancora stato modificato – in altre parole, vigeva nella stessa forma già esistente all'epoca delle erogazioni deliberate dall'allora direttore SAVORELLI a favore della medesima Banca CIS - ed il COOVIG era a conoscenza della necessità di introdurre modifiche in funzione di un eventuale parere favorevole di SOVIG. E' Giulianelli a precisare che sono da ricondurre ad Ugo Granata le disposizioni in merito alla trasmissione della bozza di nota tecnica, che giunge tuttavia dopo l'approvazione del CONDIR.

E' la strumentale rappresentazione dei fatti offerta dal Direttore MORETTI, sulla scorta del parere favorevole di COOVIG, a consentire quindi effettivamente di far si

REPUBBLICA DI SAN MARINO
TRIBUNALE

che il CONDIR deliberi di accogliere la richiesta di Banca CIS e quindi di concedere la linea di credito per tre mesi mediante operazione di PCT, alle condizioni indicate dal COOVIG, per la complessiva somma di € 14.000,000 previo rilascio della garanzia sulle quote del Fondo Comune d'investimento Odisseo. Secondo quanto deliberato dal CONDIR, il prestito avrebbe avuto decorrenza dal 22 febbraio 2018 e scadenza fissata per il 22 maggio 2018. Al Vice Presidente era conferito mandato per la sottoscrizione del finanziamento. A riprova del fatto che nel momento dell'erogazione l'iter di modifica (del regolamento) non fosse pervenuto in realtà a buon fine, in data 26 febbraio successivo risulta che Scudo SG sottoponga a Banca Centrale una seconda versione di modificata del regolamento, tale da superare le obiezioni di SOVIG. La decisione di accogliere le modifiche al regolamento di gestione del Fondo Odisseo da parte del COOVIG interviene allora, puntualmente, in pari data 26 febbraio 2018. E' significativo osservare che in quest'ultimo frangente il COOVIG appare indifferente rispetto alla sottoposizione di una pratica di approvazione che interviene successivamente alla delibera di erogazione del finanziamento già assunta in data 22 febbraio 2018, proprio sulla scorta delle presunte variazioni di regolamento già avvallate dalle mendaci dichiarazioni del direttore MORETTI, così come tale COOVIG, di fatto, era rimasto indifferente al parere non favorevole reso dal SOVIG, espresso nella nota tecnica inoltrata da Giulianelli nel pomeriggio del giorno 22 (*"Permangono, pertanto, dubbi sulla possibilità di concedere il finanziamento in parola alla luce delle criticità evidenziate"*).

Tuttavia il COOVIG ha modo di valutare, nella seduta del 26 febbraio, "l'ultima versione del regolamento del fondo Odisseo trasmessa con e-mail del 26 febbraio 2018", deliberando solo allora (e come necessario) di accogliere *le richieste di modifiche* al regolamento di gestione del fondo Odisseo. E' allora dirimente e fortemente provante il fatto che, ottenuto il risultato dell'erogazione, non vi siano ulteriori remore a descrivere (correttamente) la formulazione inoltrata da SCUDO quale "richieste di modifiche" piuttosto che, come avvenuto il giorno 22 precedente, come *modifiche cui si era già provveduto*. A margine, peraltro, va detto che non è



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

risolutivo constatare che il *term sheet* dell'operazione di pronti contro termine sottoscritta (e cioè proposta) dall'amministratore delegato Daniele Guidi per Banca CIS riporti la data del 26 febbraio 2018, poi accettato dal Direttore MORETTI. A prescindere dalla verifica della effettiva tempistica dei flussi del finanziamento, non necessariamente contestuali alla data della proposta ed accettazione, va rilevato che la scrittura specifica che "*Con valuta 26/02/2018 Banca CIS vende a pronti a Banca Centrale...quote del Fondo Odisseo..per un controvalore di euro 13.999.999,93.. [da accreditarsi a favore di Banca CIS] sul conto accentrato SM31Y...258 con valuta 26/02/2018*": è chiaro che l'operazione viene allora *perfezionata* - fatte salve le ulteriori precisazioni di cui a breve si darà conto - in data 26 febbraio 2018, ovvero in concomitanza con l'approvazione da parte del COVIG delle modifiche intervenute. Non appare tuttavia che tale intervento a *sanatoria* possa effettivamente valere a ripristinare la regolarità di un iter fondato sulla falsa rappresentazione delle circostanze effettive da parte del Direttore MORETTI al CONDIR, che in data 22 febbraio è stato indebitamente indotto a deliberare in senso favorevole in assenza del completo quadro di riferimento sostanziale, con l'effetto del trascinarsi del vizio procedurale, comprovante viceversa la predominanza dell'interesse di garantire l'erogazione a vantaggio del soggetto vigilato in pregiudizio delle prerogative e delle doverose tutele di Banca Centrale e dell'equilibrio di sistema.

In sintesi, si è dunque fraudolentemente acquisito l'avallo del CONDIR quando mancavano i requisiti, si sono adattate le successive delibere del COOVIG al tentativo di coprire l'effettiva struttura ed i presupposti dell'operazione, si sono introdotte modifiche regolamentari - a posteriori rispetto alla delibera di CONDIR - strumentali allo scopo.

Emerge che al momento di deliberare di accogliere la richiesta di Banca CIS – cioè assumendo la decisione dell'erogazione – *concedendo la linea di credito per tre mesi mediante operazione di PCT alle condizioni indicate dal COOVIG e pertanto per la complessiva somma di 14.000.000, previo rilascio della garanzia sulle quote del Fondo Comune di investimento Odisseo*, dando mandato al Vice Presidente per la



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

sottoscrizione del finanziamento, il CONDIR abbia espressamente ribadito che *il combinato disposto degli articoli 12 comma 2 lettera j) e 8 comma 1 lettera g) prevede la possibilità per il Consiglio Direttivo di rinviare all'Assemblea dei soci la competenza a deliberare su argomenti di particolare rilevanza e che la circostanza, stante l'urgenza, non permette tale rinvio, pur ritenendo comunque opportuna una successiva ratifica della prima Assemblea utile.* Nel determinare l'erogazione vi fu dunque la percezione, unanime da parte del CONDIR e favorevolmente valutata da parte del Collegio sindacale, di sottoporre l'operatività al vaglio dell'Assemblea dei soci.⁷

La dinamica merita tuttavia ulteriore approfondimento in relazione all'alterazione del compendio documentale finalizzato a perseguire gli obiettivi del direttore MORETTI.

2b) *L'influenza del Direttore MORETTI per l'erogazione del finanziamento, il concorso di Ugo GRANATA per l'aggiornamento' dell'appunto istruttorio di SOVIG, il ruolo di Raffaele MAZZEO in COOVIG* – Come già tratteggiato, non vi è dubbio che effetto decisivo sulla dinamica decisionale del COOVIG, nel caso di specie, sia da attribuire all'operato del Direttore MORETTI. L'intero Coordinamento di Vigilanza appare però pienamente consapevole delle reali (alterate) dinamiche decisionali: come visto, Ugo GRANATA assume un ruolo di comprimario. GRANATA è infatti presente alla riunione del COOVIG del 26 febbraio al cui verbale il Presidente (MORETTI) allega un "appunto istruttorio per il coordinamento della Vigilanza" (predisposto dal SOVIG di cui è referente GRANATA stesso) in una versione che si rivela funzionale ad alterare la corretta rappresentazione dei fatti. Si

⁷ Sul punto, si veda altresì il richiamo nel successivo paragrafo n. 6. Non risulta allo stato degli atti intervento della ipotizzata ratifica, viceversa registrandosi la possibilità che la discussione sull'ipotizzata ratifica possa essere stata inibita dalla presa di posizione dei rappresentanti del Congresso di Stato, diretta ad escludere la possibilità di assumere posizione su temi ritenuti prerogativa di vigilanza, tanto che il punto non sarebbe stato ripreso all'ordine del giorno. Come noto, l'assemblea dei soci di Banca Centrale contempla la partecipazione dello Stato (Ecc.ma Camera 67%), di Cassa di Risparmio della Repubblica di S. Marino S.p.A. (16%), di Banca di San Marino S.p.A. (6%), Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A. (5%), Banca Cis - Credito Industriale Sammarinese S.p.A. (5%) e Banca Sammarinese di Investimento S.p.A.: 1%